

REGOLAMENTO (CE) N. 1867/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), prevede all'articolo 3 la fissazione di maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento e al prezzo di entrata;

considerando che, nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di cereali conformemente al fabbisogno del mercato;

considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, è stata prevista in particolare la fissazione di un prezzo di intervento unico per tutti i cereali; che tale prezzo è stato stabilito ad un livello molto ridotto applicato per tappe; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle maggiorazioni mensili;

considerando che per quanto attiene al prezzo di entrata del granturco e del sorgo le maggiorazioni mensili sono inoltre applicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro, nonché del prezzo di entrata di tutti i cereali, da applicare il primo mese della campagna, ammontano agli importi seguenti:

(ECU/t)

	Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento	Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di entrata
Luglio 1994	—	—
Agosto 1994	—	1,20
Settembre 1994	—	2,40
Ottobre 1994	—	3,60
Novembre 1994	1,20	4,80
Dicembre 1994	2,40	6,00
Gennaio 1995	3,60	7,20
Febbraio 1995	4,80	8,40
Marzo 1995	6,00	9,60
Aprile 1995	7,20	10,80
Maggio 1995	8,40	12,00
Giugno 1995	—	12,00

Per quanto riguarda il granturco e il sorgo, le maggiorazioni mensili fissate per i mesi di agosto e di settembre non si applicano al prezzo di entrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 3.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).